

Comunicazione n. DAC/36056 del 12-5-2000

inviata alla [... società di revisione Z ...]

Oggetto: Art. 159, quarto comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). Richiesta di parere in merito all'incarico [... società quotata A ...]

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale è stato richiesto alla Commissione un parere in merito alla liceità, in base all'art. 159, quarto comma, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, di un eventuale conferimento a codesta società da parte di Olivetti s.p.a. di un incarico di revisione legale per il triennio 2001/2003. Ciò tenuto conto che codesta medesima società è stata già incaricata della revisione dei bilanci della controllata [... società quotata B ...] per gli esercizi 2000/2002.

Al riguardo la Commissione ritiene che il conferimento in questione risulterebbe in contrasto con quanto previsto dalla norma citata in oggetto, in quanto la [... società di revisione Y ...] ha già effettuato la revisione dei bilanci di [... società quotata A ...] per nove esercizi consecutivi.

Infatti, a seguito dell'operazione di scissione parziale della [... società di revisione X ...] e della [... società di revisione Y ...] a favore della [... società di revisione Z ...], quest'ultima è subentrata, a partire dal 31.12.1999, in tutti i rapporti e le situazioni giuridiche relative alle società scisse, inclusi gli incarichi di revisione.

Con riferimento al parere redatto dallo studio ... allegato al quesito in esame, in via preliminare si osserva che non appare conferente il richiamo alla fattispecie della novazione oggettiva, in quanto la stessa presuppone che la volontà contrattuale sia diretta ad estinguere l'obbligazione precedente e che pertanto l'effetto estintivo non sia un effetto legale, ma debba rientrare nel contenuto dell'accordo. Nel caso in oggetto, invece, l'effetto estintivo discende dalla previsione normativa dell'art. 159, quarto comma, del d.lgs. 58/98, che identifica nel novennio (tre distinti mandati triennali) la durata massima dell'incarico.

Non si ritiene altresì condivisibile l'ipotesi della novazione oggettiva dell'incarico di revisione, in quanto non si ravvisa una correlazione diretta tra la configurazione di un gruppo, intesa come struttura economica, patrimoniale e societaria, e l'oggetto del contratto che, in ogni caso, la norma contenuta nell'art. 155, primo comma, del d.lgs. 58/98 individua nella revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

Si richiama inoltre l'attenzione in ordine al contenuto della comunicazione Consob n. 88/10121 del 30 marzo 1988 #¹ che, in materia di fusione e di alienazione d'azienda da parte di società iscritte nell'Albo Speciale, stabilisce "che gli incarichi di revisione precedentemente conferiti proseguono ipso iure in capo alla società risultante dalla fusione, incorporante o acquirente l'azienda" e che "tali eventi non comportano alcun effetto interruttivo del computo dei nove anni, nel quale rientra il periodo di revisione svolto dalla società estinta o alienante l'azienda".

In proposito la Commissione ritiene che tali disposizioni siano applicabili per analogia anche al caso della scissione, che ha costituito lo strumento tecnico-giuridico per l'operazione di integrazione posta in essere tra [... società di revisione X ...] e [... società di revisione Y ...].

p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini

¹ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.